

LXI.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Parlano sull'art. 1° i senatori Buonamici, Fusco, Ferraris, Paternostro, Schupfer, il ministro di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio dei ministri* — *Volazione a scrutinio segreto sull'art. 1° del progetto di legge dell' Ufficio centrale* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Ripresa della discussione* — *Parlano i senatori Carle, Canzonic, Di Sambuy, Pierantoni, Vitelleschi ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 1°, emendato, del progetto di legge ministeriale* — *Il seguito è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, del tesoro, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

COLOMBA D'AVELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di salute il senatore De Castris di sette ed il senatore Oddone di otto giorni.

Se non ei fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali ».
(N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri venne iniziata la discussione dell'art. 1°.

Prima di dare facoltà di parlare agli altri oratori iscritti, devo dare comunicazione al Senato di alcuni emendamenti che vennero presentati alla Presidenza.

Uno di questi emendamenti è del senatore Paternostro, il quale propone la dizione seguente all'art. 1°:

« È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Ed in relazione a questo emendamento propone un secondo articolo, di cui darò lettura quando discuteremo l'art. 2.

Anche il senatore Schupfer ha presentato un emendamento, il quale deve essere considerato piuttosto come un'aggiunta all'art. 1°.

Ad ogni modo ne do lettura:

« Allorchè all'atto del matrimonio gli sposi dichiarano di volere che ad esso segua il rito religioso, il matrimonio non produrrà i suoi effetti se nei trenta giorni consecutivi il rito religioso non avesse luogo.

« In tal caso e solo nel detto termine, quello

degli sposi che non è in colpa avrà diritto di convenire l'altro davanti al Tribunale nella cui giurisdizione è celebrato il matrimonio, affinché dichiarati questo non avvenuto e la definitiva sentenza sia notata in margine a detto atto di matrimonio ».

Ed ora do facoltà di parlare, per una dichiarazione di voto, al senatore Buonamici.

BuONAMICI. Ringrazio il presidente di avermi concesso l'onore della parola. Avverto i signori senatori i quali si degnano di ascoltarmi, che li tratterò per pochi minuti.

Ho sollecitato di aver la parola a questo punto della grave discussione che ci occupa, all'oggetto, in primo luogo, di chiarire un dubbio che la discussione stessa ha fatto nascere in me, ed in secondo luogo per rispondere ad un'obiezione che potrebbe esser fatta a proposito della dichiarazione del mio voto; inquantochè, fin da ora lo dico, questo mio voto è favorevole al disegno di legge presentato dal Ministero.

Debbo, dunque, o signori, siccome mi sono proposto, chiarire innanzi tutto un dubbio, dipoi risponderò ad un'obiezione. Il dubbio è nato da questo. Ho avuto la fortuna nei giorni scorsi di ascoltare in questa aula delle stupende dissertazioni sopra l'argomento gravissimo che il Senato ora tratta, e dei discorsi veramente egregi. Rammento in particolare quello tanto caldo e patriottico dell'onor. Serena e l'altro dell'onor. Pierantoni, sparso di dottrina certo non comune: specia'mente poi rammento il discorso veramente erudito e così bellamente espresso del relatore dell'Ufficio centrale.

Ebbene, in questi discorsi per tanti pregi notevoli, degni veramente di quest'aula e di quest'Assemblea, fra mezzo a molte cose vere si nascondeva in parte e in parte si manifestava un sospetto, un dubbio, un timore: onde veniva fatta una certa asserzione relativa alla legge che è davanti al Senato. E questo dubitare e questo asserire consisteva nel credere, che l'approvazione della legge della quale ora si tratta, dovesse minacciare una istituzione positiva nostra posta dal Codice civile, e fosse argomento o principio di una guerra al matrimonio civile ormai assicurato fra noi.

Un tal sospetto, appena fatto sentire, da me che sono pronto e preparato a dar voto favorevole alla legge, esigeva una dichiarazione. La quale faccio ampiamente dicendo

che per nessun modo il voto favorevole che sono per dare, contiene alcuna minaccia o prepara alcun argomento contrario all'Istituto del matrimonio civile consacrato dalle nostre leggi. Sono inoltre persuaso che chiunque crederà nella sua coscienza di rendere voto conforme a questo, sarà ugualmente senza dubbio e senza timore su questo proposito. Giova infatti osservare che i sospetti dei quali ora si parla non derivarono veramente dalla legge, come è stata proposta, ma piuttosto derivarono dalle ampie discussioni le quali furono condotte fino al punto di discutere della validità, o non validità di questa o di quella forma di matrimonio, delle condizioni speciali, dell'obbligo dei sacerdoti, e perfino di certe conciliazioni le quali da molti desiderate, da me desideratissime, sembrano però desiderate e sperate invano.

Condotta la discussione su questo campo è nato naturalmente il sospetto che volendo combinare questi atti diversi, si tolga ad uno di essi, cioè a quello civile, l'assoluta indipendenza che deve avere; ma, ripeto, questo sospetto se nacque, nacque dalla discussione e dalle osservazioni degli oratori, non già dall'indole e dalla natura della legge, la quale, intendiamoci bene, vuol'essere considerata e giudicata quale si mostra veramente nel suo scopo e nel suo intento. Essa muove unicamente da un fatto semplice, per sè stante. Non considera nè deve considerare, se vi è stato un matrimonio o israelitico, o di forma protestante, o di altra forma religiosa. Considera semplicemente un fatto sociale, che consiste in famiglie disordinate le quali non vanno secondo le regole del nostro diritto civile e in frodi che continuamente si fanno contro l'interesse dello Stato.

La legge proposta, lo ripeto, non ha per sua ragione e suo fondamento che questo fatto. Non si spinge nè si deve spingere al di là. Avvi nella società civile un fatto dannoso, la legge vi provvede. E come vi provvede? Lo sapete, o signori, vi provvede richiamando e costringendo colle pene all'osservanza delle leggi. Per la qual cosa si vede che l'indicato timore che si disse di avere delle istituzioni nostre, del nostro Codice civile minacciato, questo timore non è giustificato, e non ci può essere. Nè io adunque lo poteva concepire nell'animo mio, nè esso poteva distogliermi dal dar voto favorevole alla legge, come la coscienza ed una

sicura opinione mi porta a dare. Pur troppo può essere accaduto, che qualche frase, o qualche espressione nel testo della legge, la quale abbandonata che sia agli argomenti degli avvocati o alle fantasie dei giornalisti, conduca a conclusioni o a deduzioni contrarie a ciò che io dico. Ma nel discutere gli articoli coteste espressioni, cotesti pericoli saranno certamente eliminati.

Ho già veduto che il mio collega Carle, nel proporre alcuni emendamenti ha mutato certe espressioni che potevano produrre qualche incertezza sopra il valore dato al matrimonio religioso, valore che assolutamente non deve avere dirimpetto alla legge. Anzi, sotto questo punto di vista, a me interessa dichiarare che vado perfettamente d'accordo con quanto il relatore dell'Ufficio centrale ha detto, intorno al titolo della legge. Bene osservò infatti che quando si dico disposizioni contro il matrimonio illegale si suppone un matrimonio, benchè illegale, per sè esistente; mentre il matrimonio religioso non si può mai considerare come esistente di fronte al nostro diritto civile. Altro è una cosa nulla o illegale ed altro una cosa inesistente.

La regola antica diceva: *quod nullum est nullum habet effectum*: cioè l'atto che è nullo non può avere l'effetto dell'atto valido, ma in quanto è un fatto compiuto esso esiste per certe conseguenze, la pratica ha lungamente discusso di queste distinzioni.

Quindi anch'io desidero che, mutandosi il titolo della legge si tolga anco per questo il dubbio di una possibile violazione delle regole sanzionate dal nostro Codice civile circa l'argomento di cui discute.

Fatte queste dichiarazioni, posso dire di dare il voto favorevole alla legge senza che abbia il più piccolo timore di offendere con ciò le leggi costituite, e di nuocere all'istituzione ormai consolidata del matrimonio civile, e senza che possa pensare che alcuno abbia ragione di trovare in queste mie dichiarazioni o nella legge proposta, qualche minaccia serbata alle discussioni future sul matrimonio civile.

E sollecitandomi alla fine del mio discorso, chiedendo tuttavia scusa al Senato se prolungo ancora il mio discorso, passo alla seconda parte per la quale intendo di respingere l'obbiezione principale che si fa al progetto di legge che

noi discutiamo, cioè l'obbietto di non ammettere il gran principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso. Di questa ha gravemente scritto nella sua relazione il senatore che qui rappresenta l'Ufficio centrale: di questa ha parlato ieri, con quella bella maniera che gli è propria, il senatore Taiani. Inoltre, circa ad essa precedenza sono stati proposti alcuni emendamenti. Tutto però si riduce alla questione del principio della precedenza assolutamente contrario a quello che informa il disegno ministeriale della legge.

Infatti questo si fonda nella regola della massima libertà, mentre gli emendamenti e i discorsi che ho citato, sostengono la precedenza obbligatoria del matrimonio civile ad ogni rito religioso ed al divieto di questo se prima non sono compiuti tutti gli atti civili.

Quando penso che uomini, come il senatore Taiani e come i colleghi che compongono l'Ufficio centrale, hanno sostenuto questo parere affatto contrario a quello che io difendo, non posso liberarmi da un certo timore; imperocchè vi sia troppo divario tra quel che io sono e quello che posso dire e quello che dicono e possono dire cotesti illustri colleghi. Nonostante io invito con coraggio i signori senatori a prescindere dalla mia povera persona che parla, e a considerare soltanto questo che io invoco dei principi elevati, delle regole e delle massime, le quali, prescindendo dalle persone, che le richiamano sono per sè stesse meritevoli di considerazione.

Ed ecco quali sono i principi ai quali ricorro. Essendo qui adunati per costituire una legge certo è che intendiamo che questa legge risponda alle norme assolute e rigorose del diritto.

Noi non possiamo occuparci che di diritto. Qui non hanno luogo opinioni di partiti, o sentenze piuttosto di un colore che di un altro, nè idee di conciliazione possibili o impossibili: niente di tutto questo.

Noi dobbiamo fare un atto essenzialmente di diritto, il quale corrisponda a tutte le condizioni giuridiche del paese e della popolazione, che con la nuova legge intendiamo di regolare. Ora qual'è il principio giuridico che dev'essere mantenuto in questa legge?

Poichè il matrimonio religioso di per sè stesso, e specialmente oggi di rimpetto alle nostre

leggi, una volta istituito il matrimonio civile, non può essere, e non è che semplicemente un atto di coscienza individuale; questo, come tale, è essenzialmente indipendente dalla legge, e lo Stato non ha alcun diritto riguardo al medesimo.

Questo è un elevato principio di giurisprudenza pubblica, un principio del quale io non so dubitare.

Si troveranno forse delle ragioni da opporre, che trascendono la mia intelligenza? Non credo; ma sarei pronto però, ove mi fossero mostrate, a fare che la stessa mia intelligenza aderisca alle medesime ove fossero certe e dimostrate. Ma intanto io ritengo che un solido e vero principio sia questo: che il matrimonio religioso è un atto di coscienza individuale e perciò la legge non ha da far nulla con esso. Non ci ha che far nulla, nè per la forma, nè per la sostanza, nè per il termine; nè per il tempo; imperocchè il credente potrà compiere questo atto religioso dove vuole, come vuole, e quando vuole. Infatti, ponendovi un limite, anche solo relativamente al *quando*, si pregiudica alla stessa sostanza dell'atto religioso che il credente deve poter fare quando vuole. Se ci entra lo Stato, lo Stato viene ad esercitare una competenza che assolutamente non ha.

Gli atti di coscienza individuale sono sottratti al suo potere. Esso può solamente agire negli effetti. Invero ogniqualvolta un atto, che è sottratto alla competenza del Governo e dello Stato, viene effettuato, ne nascono delle conseguenze che possono interessare l'ordine pubblico. Allora viene la legge e regola codesti effetti. È appunto ciò che accade nel caso nostro. La legge che è stata proposta non guarda nè deve guardare alla forma ed alla natura del matrimonio religioso, non ne determina nè il modo nè il termine, nè il quando. Ma poichè da questo fatto del matrimonio unicamente religioso nascono conseguenze che producono disordine nelle famiglie e danno allo Stato, la legge di ciò si preoccupa, lo Stato viene ad agire su codesti effetti, lasciando il matrimonio religioso nella sua sostanza e nella sua natura di atto di coscienza, ma provvedendo ai suoi effetti dannosi alla società e riparando colla minaccia della pena.

Pur troppo, o signori, mentre da una parte la logica mi conduce a questo risultato, dal-

l'altra gli argomenti addotti ieri dal senatore Taiani or mi tornano in mente, e mi rinnovano l'impressione che già ieri ne ricevevi.

Vi è di più. Il senatore Taiani citò una sequela di nomi di uomini che formano davvero la gloria d'Italia, i quali sostennero la precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Io mi inchino riverente a quest'illustri che sono veramente dei fattori della patria nostra, perchè l'Italia non fu fatta soltanto sui campi di battaglia, ma fu fatta anche da una schiera di menti superiori che assistarono gloriosamente, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele, io m'inchino ad essi e ripeto che siffatti ricordi dell'onor. Taiani mi fecero assai pensare. Ciò non ostante restai fermo nelle convinzioni or ora accennate.

Imperocchè, o signori, bisogna anco ammettere che si è fatto molto cammino in Italia da quell'epoca ad oggi in punto d'idee, e questo cammino dal tempo degli illustri uomini citati dall'onor. Taiani è assai lungo e le idee camminano presto. Del resto è anco da notare che questi uomini uscivano allora allora dalle scuole cosiddette giurisdizionali e ne portavano con sé gli ammaestramenti che apparivano altamente liberali.

Oggimai è diverso il principio che regola questo diritto pubblico; e le scuole son mutate, in modo che si può anche sospettare, ed il sospetto non è temerario, che alcuni di questi uomini messi ora a discutere sul nostro punto, dirimpetto alle opinioni ed alle massime moderne forse muterebbero opinione, ed ai concetti della scuola giurisdizionale di Leopoldo I, di Giuseppe II e di altri riformatori, sostituirebbero i principi nuovi della piena libertà.

È in questo modo che io credo di potermi liberare dalla gravità degli obbietti esposti dall'onor. Taiani, e sostenere la pura verità del mio principio. Questo è il primo argomento per cui ritengo non potersi assolutamente parlare di precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Ma avviene un secondo. Già vi ho detto quale è l'indole della legge proposta: indole che non si può nè si deve alterare. È una legge semplice, che muove da un fatto positivo, e che ha per iscopo di correggere questo fatto unicamente. Ora ognuno sa che le leggi debbono essere così fatte che riguardino precisamente i fatti sociali da governare e, nel caso

di danno, propongano il mezzo per riparare cotesto danno. Quale adunque è il fatto a cui la legge provvede? Lo sappiamo: è la irregolarità delle famiglie, è la frode fatta agli interessi dello Stato. A questo o a questi fatti solamente la legge propone i mezzi di riordinare le famiglie ed impedire la frode. Ora che c'entra in questo lavoro della legge il primo od il dopo? Non ci entra affatto. La legge non considera che il fatto o il danno, in qualunque modo si verifichi.

Se si verifica adunque il fatto di disordini di famiglia e di frode fatta alla legge; ebbene, essa vi provvede. Prima o dopo non importa. La legge non lo ricerca. Certo se il matrimonio religioso si fa dopo, il pregiudizio o il disordine temuto non v'è. Ma ciò, come dicemmo, non interessa alla legge, la quale se crede impedire un danno, basta che dica appena vi è cotesto danno, s'incorre in una certa pena.

Vengo a chiudere questo mio discorso, che temo sia stato troppo prolungato, nonostante le promesse fatte in principio, pregando il relatore dell'Ufficio centrale di considerare anche un'altra cosa; cioè una specie d'impossibilità pratica che si verificherà sempre ogni qualvolta si prenda come principio di legge, l'obbligo della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. È questa una pratica impossibilità la quale produrrà gravissime conseguenze, quando si voglia superare.

So bene che per tanto tempo si è ritenuta la cosa non solo come impossibile, ma anche come necessaria.

E so bene che tante leggi di altri popoli contengono la precedenza obbligatoria e che nel Belgio la precedenza del matrimonio civile è consacrato nientemeno in un articolo dello Statuto. So bene questo ed altro, e molte cose che si sono dette e che si diranno; ma ciò nonostante non basta questo per escludere il progetto ministeriale.

Tutto questo si è fatto e si può fare quando si tratti di patti, di concordati, di amichevole corrispondenza; ma nei momenti in cui questi elementi non ci sono bisogna tornare ai principi del diritto, e questi sono i principi da me sostenuti che poco fa ho avuto l'onore di esporre. Il sacerdote cattolico è e si riterrà sempre libero di amministrare un sacramento come e quando crede. Quindi è impossibile praticamente che

codesta precedenza del matrimonio civile nelle condizioni nostre attuali abbia degli effetti validi.

Potrà essere raccomandata, come ho sentito che viene raccomandata, potrà essere desiderato, ma principio di legge questo non può essere e non lo può essere assolutamente.

Si opporrà infine che la legge resta in ogni modo inefficace? Non lo credete, o signori. Certo nè il ministro che l'ha proposta nè io che la raccomando, abbiamo inteso di proporre e sostenere una panacea universale nè un rimedio a tutti i mali. No. Poichè il suo scopo come abbiamo detto, è ben determinato, esso è sempre semplice e può essere raggiunto. Inoltre ogni volta che questa legge possa essere applicata, per lo meno, la frode verso lo Stato sarà evitata e questo è un gran guadagno. Del resto dovete ben ricordare che le leggi ben concepite oltre la parte della sanzione del diritto, contengono ancora un eccitamento al meglio, ed hanno forza educativa. Ora è appunto anche sperabile che questa legge in questo senso una volta pubblicata ed applicata abbia un aspetto educativo sul nostro popolo, sicchè anche per mezzo delle pene e delle minacce si assuefaccia ad evitare il gran danno della irregolarità della famiglia e delle frodi allo Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fusco, iscritto.

FUSCO. Sarò il più breve degli oratori. Desiderando di esporre con brevità e precisione le ragioni del mio voto, dichiaro di non poter votare il primo articolo del disegno di legge formulato dall'Ufficio centrale, perchè esso, nel proibire al ministro del culto la celebrazione del matrimonio religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio civile, impone una condizione al compimento di un atto meramente religioso.

Ed in ciò lo Stato esorbita dalla sfera dei poteri che gli vengono assegnati dalla natura delle cose; invadendo il campo di attività di un altro potere che il diritto pubblico del Regno ha proclamato indipendente e distinto. Voto invece con piena convinzione lo schema presentato dal ministro guardasigilli; perchè esso applicando il principio dei *minimi mezzi* tende benanche a raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo, di vedere eliminati i matrimoni

religiosi non accompagnati dai civili. E confido che questo male, già d'altronde in decrescenza, sia eliminato del tutto, non solo per virtù delle disposizioni penali sancite dal disegno ministeriale, ma più e meglio per il senno e la prudenza di chi regge in alto i destini della Chiesa, a cui l'onor. Taiani rendeva ieri nobilmente giustizia.

Voto con perfetta convinzione il disegno ministeriale, anche perchè sono persuaso che eliminando le asprezze del sistema contrario, si potrà condurre a termine una riforma da cui tanta utilità si aspetta; laddove persistendo nell'opposto sentiero si corre rischio di naufragare ancora una volta.

Limitata nei confini del disegno ministeriale, essa eviterà il pericolo di urtare contro l'intimo pensiero del popolo italiano, il quale, checchè ne dicano i suoi interpreti più o meno interessati, è compreso in egual misura di amore per la grande patria italiana e di riverenza per il sentimento religioso degli avi. (*Approvazioni*).

E qui distante da tutte le esagerazioni ed aborrente da tutte le *intransigenze*, il popolo italiano vedrà con piacere che i suoi legislatori, adoprandosi a sanar le piaghe che lo affliggono, pongono somma cura di non allontanarsi dai principi fondamentali della vera libertà per tutti e della più rigorosa giustizia (*Approvazioni e rumori*).

Dando adesione a quest'ordine d'idee io non credo che vi si possa rimproverare di andare indietro e neanche di soffermarmi...

Voci. Indietro...

FUSCO ...perchè se è vero che la giustizia è fondamento degli Stati, il fatidico motto della prima dama d'Italia: « sempre avanti Savoia » è applicabile non solo alle imprese guerresche o al progresso materiale, ma innanzi tutto e soprattutto all'attuazione della giustizia negli ordini sociali, da cui dipende, specie nei dì che corrono, la vera grandezza e la gloria delle Nazioni! (*Approvazioni e rumori diversi*).

PRESIDENTE. Possiamo adesso passare allo svolgimento degli emendamenti presentati:

Primo è quello del senatore Carle; ma io lo prego di voler consentire di svolgerlo, dopo che il Senato avrà deliberato sull'articolo 1.

CARLE. Acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris ha facoltà di

parlare per dar ragione del suo emendamento, che rileggo:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta, od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

FERRARIS. Era mio intendimento di usare poche parole con cui volevo invocare l'indulgenza vostra per svolgere gli emendamenti che io aveva avuto l'onore di proporre.

Non mi allontanerò dalla raccomandazione fattami dall'egregio nostro presidente; parlerò soprattutto per l'art. 1, sebbene i miei emendamenti vengano a colpire non solo l'art. 1, ma anche, colla connessione che questi articoli hanno fino al numero 4 del progetto Ministeriale, al numero 5 del progetto dell'Ufficio centrale. Nè mi dipartirò da questa preghiera della vostra indulgenza, sebbene le cose discorse ieri mi diano diritto e forse mi prestino occasione di estendere alquanto le mie osservazioni.

Ma io sto rigorosamente nei limiti che mi sono prefissi, e della pazienza vostra, e sopra tutto della lena colla quale possa adempiere al mio intento.

Nel primo discorso, dopo alcune considerazioni, premettevo quello che a voi non sarà al certo sfuggito di mente, che cioè io riconoscevo vi fossero degli inconvenienti a cui si doveva trovare rimedio.

E siccome il disegno Ministeriale e quello proposto dall'Ufficio centrale avevano sostanzialmente tre oggetti, adottavo, pure emendandone la forma, il secondo ed il terzo, che riflettevano le spese e la pronunzia di decadenza per coloro i quali avessero contratto un'unione, la quale avendo tutti i caratteri di connubio, non avesse avuto la sanzione prescritta dal

Codice civile, e le spese, vorrei per quanto possibile limitarle a quelli che fossero sprovvisti di mezzi, onde accostarsi alla celebrazione del matrimonio.

Adottavo e regolavo in correlazione ai miei emendamenti quella parte che riguardava le disposizioni transitorie, colle quali fosse giusto venire in aiuto di coloro i quali si trovassero in contrasto colla legge.

Ma io credevo, ed i miei colleghi mi permetteranno di spiegarne il modo, di allontanare qualunque comminazione di *pena* contro coloro i quali, pur unendosi in forma di coniugio, non la compiessero e non la regolarizzassero conformandosi a quanto la legge, esclusivamente, prescrive a tutela dell'ordine delle famiglie.

Signori, io ricordo e mi compiaccio che questa discussione sia riuscita così degna di questa assemblea; tuttavia mi compiaccio anche nello avvertire che questa discussione e la frequenza, così sempre desiderata, delle sedute, abbia confermato non solo la gravità, ma molto più il carattere *politico* della proposta che siamo chiamati a discutere.

E cominciando da quella parte, che non dimenticando il suo carattere *politico* deve, in ogni legge prevalere, cioè l'ossequio alle regole più sicure del diritto pubblico e privato; su questo punto mi sono preoccupato e credo che sia nostro obbligo di preoccuparci appunto di quei principii giuridici dei quali il legislatore non si deve mai allontanare quando si debba esaminare se sia caso di comminare una pena. E in secondo luogo che, partendo da tale punto di vista, mi parve che i due disegni se ne discostassero, e che inoltre la *pena* non sarebbe equa; in terzo luogo che sarebbe inefficace; in quarto luogo che non è organica: infine, toccando quel tasto, che ho indicato fin dalle prime parole del mio primo discorso, che non è conforme alla ragione politica.

In quanto al primo punto, tutto sostanzialmente giuridico, noto che l'art. 1 del disegno Ministeriale, comunque non faccia che dichiarare essere assolutamente necessaria l'osservanza di tutte le condizioni e delle forme stabilite dalla legge civile, per contrarre matrimonio fa presentire ciò che dispone negli articoli seguenti per comminare sanzioni penali.

Il disegno dell'Ufficio centrale ne dichiara in modo assoluto la *proibizione*, sotto le pene che negli articoli seguenti dispone, e regola.

L'art. 1 del disegno Ministeriale, ove si scompagni dai seguenti, dichiara, ciò che nessuno ha mai revocato in dubbio, che allo Stato, alla legge civile spetta esclusivamente a dichiarare quale sia il matrimonio, fondamento delle famiglie, che produce nei coniugi, diritti e doveri da essa sanciti, e che solo determina lo stato legittimo dei figli che nascono. Del resto anche in Roma non si riconoscevano che *iurtae nuptiae*; tutte le altre unioni non riconosciute avevano altri nomi, altri caratteri.

Il progetto Ministeriale si completa con la sanzione delle pene ai coniugi, ed a chi li assiste; ma io trovo e con me l'egregio Guardasigilli (maestro in materia giuridica e non l'avrà certo dimenticato) non potersi comminare una *pena* contro chi non può obbligarsi ad un fatto. *Ad factum nemo compelli potest*, tanto meno quando questo fatto non è conforme, ovvero si pretenda non necessario per credenza comunque talvolta meno sincero, religioso.

E non si può comminare una pena perchè si compiano prima le forme prescritte dal Codice civile, mentre queste presuppongono il concorso della libera volontà, che pur dovrebbe spiegarsi da chi intenda di conformarvisi.

Questo per i coniugi; in quanto a coloro che concorrono a questa contumacia, o diciamo pure quanto ai ministri dei culti, il fatto della loro cooperazione entra in altro campo, in quello che dipende dall'osservanza dei loro domini religiosi, finchè non trascendano in quelli segnati dagli art. 182, 183 e 184 del Codice penale.

L'egregio Ministro guardasigilli avvertiva nel discorso di ieri come l'art. 183 condanna gli atti che diremo e sono di complicità, per violare, e farsi ribelle alla legge.

Ma, si dice appunto che la legge civile, quella cui spetta esclusivamente di regolare lo stato civile dei cittadini nell'interesse dei singoli e della società, è quella che si viola con un'unione, anche di fatto, non preceduta, o seguita dall'osservanza delle sue condizioni e delle sue forme; si fa reo il cittadino che non le osserva, si fanno rei tutti coloro che, obbedendo allo impulso di altre leggi, vi cooperano.

Vero, e giusto; ma allora per esser coerenti bisognerebbe poter colpire con *pena* tutte le

coniunctiones maris et foeminae non precedute o seguite dalla osservanza della legge civile.

Se ciò è impossibile, se la legge, pur volendo non può far cessare tutti questi deplorabili dissidi, è forza rinunciare a colpire di pena un atto comunque, ripeto deplorabile, ma non suscettibile di pena.

Se non che la pena comminata non è equa, perchè si punirebbero quelli che pur non conformandosi alle forme della legge civile, credono, scelgono di far procedere dalle solennità la loro unione, assoggettarli ad una pena ne seguirebbe che tutti coloro dei nostri concittadini i quali o per una ragione o per l'altra, o per libertà di coscienza o perchè vogliono presciogliere uno stato anormale, piuttostochè uno stato legale, siano colpiti da pena, solo per non avere adempito ad una solennità non necessaria nelle loro credenze religiose, mentre quelli che vivono in concubinato e coloro che in modo impudente eccitano un pubblico scandalo, restino impuniti.

Insomma sarebbero colpiti di pena soltanto coloro i quali sebbene non siansi conformati alla legge, hanno liberamente creduto di adempiere a ciò che essi nella loro coscienza credevano bastare.

Nè, in ogni modo, l'applicazione della pena riesce efficace. Pagata la multa, i colpevoli potranno vantarsi, e credere, di avere, in loro giudizio soddisfatto a quello che loro venne imposto, e quindi possono ritenersi aver soddisfatto alle esigenze della legge.

Sancita una pena questa debbe avere l'effetto, o di emendare colui che se ne trova colpito, o di raggiungere quel bene morale, quel bene pubblico che con la pena medesima si vorrebbe conseguire; ma se pagata l'ammenda, o lieve o grave, a cui venne condannato, si crede in certo modo in diritto di persistere nello stato anormale, illegale in cui si trova, la pena riesce allora assolutamente inutile ed insufficiente.

Ora coll'emendamento che propongo all'art. 1 io intendo precisamente di raggiungere lo scopo di ridurre gli effetti dell'inosservanza della legge, con pena che colpisca alcuna delle ragioni, o per credenza o per altro rispetto, uno di quei diritti, di quei vantaggi che sono dipendenti dalla legge civile. La legge civile non riconosce i vantaggi, i privilegi, le prerogative stabilite in favore dei coniugi allorquando non

si siano osservate le condizioni e le formalità da esse prescritte; ma qui si arresti, perchè si esce dal campo nel quale deve esercitare il suo ufficio; e non verificandosi gli estremi dei già ricordati articoli del Codice penale, che reprimono gli *abusi* si colpiscono i ministri del culto quando esertano l'uso quale è dettato dalle loro discipline.

Noi siamo una assemblea di legislatori, un corpo politico, non un tribunale, nè una accademia. Questo è quello che voleva spiegare quando vi dissi che questa è legge *politica*; permettete mi di insistere. Ora, questa che discutiamo, è effettivamente conforme all'attuazione di quei grandi principi che debbono presiedere al governo degli Stati? Questa è l'interrogazione che mi sono fatta e che prego il Senato di volerli concedere di brevemente esaminare.

L'egregio Guardasigilli ieri vi diceva non avere fatto la sua proposta per *opportunismo*. Spieghiamoci.

L'*opportunismo* fu condannato perchè si usò per colpire una politica ambigua.

Se è opportunità relativamente alle persone, alle loro ambizioni, ai loro intrighi, si condanni; ma se è opportunità relativamente alle opinioni, ai provvedimenti, riesce, e deve ritenersi conforme alle savie regole di governo.

La scienza governo consiste nello adattare i modi, con cui si amministra lo Stato, secondo le circostanze nelle quali si trovano il paese o per circostanze speciali o per circostanze generali. Il Governo che si allontani da questa norma e voglia procedere in contrasto alla pubblica opinione fa cosa non opportuna; ma se segue un indirizzo nell'interesse ben ponderato dell'opinione pubblica, non solo non offende, ma segna, e segue la giusta e buona traccia dell'opportunità, perchè sarebbe meno opportuno quel provvedimento che fosse in contrario senso.

E stando in argomento, ieri abbiamo sentito commendare infinitamente la memoria ed i meriti di quegli egregi che nel 1865 temevano degli inconvenienti, nel non sancire la prevalenza del matrimonio civile, ed anzi si ricordava come dal 1873 in poi, sette Ministri, sette guardasigilli avevano proposto una legge in questo senso.

Che nel 1865, già adottata in principio la salutare separazione della Chiesa e dello Stato,

stabilito che la legge civile sola potesse ordinare il matrimonio, pure si fece riserva, fino ad esperienza, di stabilire la precedenza del matrimonio civile e ciò era conforme a prudenza.

E se l'esperienza abbia poi additato l'esistenza di inconvenienti, e, per rivendicare la supremazia dello Stato, siasi da sette Ministeri e sette guardasigilli proposte leggi, però nello scopo di repressione degli abusi, era e fu del pari opportuno, provvedervi non colla *pena* per l'uso, ma con repressione dell'*abuso* quanto si reputava strumento, causa e mezzo della inosservanza della legge. Sono questi provvedimenti conformi a quelle prudenti riserve; si credette di ovviare con moderazione a quegli inconvenienti, perchè si riconoscevano derivare dalla non celebrazione del matrimonio nelle forme civili.

Allora scompare il peso di quell'obiezione, e scompare tanto più mediante la sanzione del nuovo Codice penale.

Ho già accennato agli articoli 182, 183 e 184, perchè a reprimere quei fatti che costituiscono *abusi* dei ministri del culto, puniti anche secondo le riserve generiche dell'articolo 17 della legge sulle guarentigie del 13 maggio 1871.

Dunque non tede funerarie, ma omaggi votivi alla memoria di quegli egregi che nel 1865 facevano delle riserve, mentre quello che essi prudentemente riservavano quando ed in quanto era necessario sarebbe adempiuto nel 1890.

Ma si disse quello che io, forse presago, dichiarai fin dal primo giorno.

Noi dobbiamo essere meno, siamo più transigenti di quello che non siano coloro i quali si vorrebbero forse in parte meritamente colpire con *pene* quando commettono abusi; sappiamo compatire l'ingenuo credente il quale non altrimenti ha fede in Dio, fuor che immaginandoselo incoronato del triangolo, come siamo tolleranti con coloro i quali, credendosi uomini seri, pretendono di redimere l'umanità mediante il triangolo, simbolo del Supremo Architetto. Siamo dunque, come sono i savi e gli uomini giusti, tolleranti, transigenti; non procediamo con violenza nè da una parte, nè dall'altra, contentiamoci ed insistiamo nel conformarci a quello che è un acquisto del moderno progresso, della civiltà, rispettiamo cioè la separazione assoluta tra lo Stato e quello che appartiene

alle credenze religiose; non inaspriamo i dissidi, contentiamoci di quello che dev'essere beneficio del tempo.

Noi dovremmo ricordare, quello che, appunto in proposito del matrimonio, si fece nella Sinodo Tridentino. Vi era, come forse vi è ancora, dissenso colla Chiesa cosiddetta ortodossa, cioè se il matrimonio si sciogliesse in caso di adulterio. Respingere le dottrine ortodosse, oppure proclamare anche in caso di adulterio l'indissolubilità del matrimonio. Si transigette, si contentarono a condannare coloro che dicesero errare chi reputasse non sciogliersi il matrimonio per causa di adulterio.

Ma in mancanza di *pena*, che cosa surrogarvi?

Riparare, per quanto è possibile, con mezzi giusti, civili a quei danni pubblici e privati che provengono dalle unioni non consacrate dalla osservanza delle condizioni e delle forme preposte dalle leggi civili.

In cospetto di queste, non esiste altra unione matrimoniale fuorchè quella da esse regolata. Le altre unioni sono *fuori* della legge. Quindi nè diritti, nè obblighi, nè prerogative, nè esenzioni da pene, che si trovino sancite dalle leggi in favore od a carico di chi non è nè marito e moglie, di chi non è procreato da *matrimonio* così detto, e che solo è *civile*. Ma in tanto codesti *contugi*, cui si deve imputare la colpa di non osservare la legge, non pretendano ai vantaggi del celibato e della vedovanza, siano soggetti alle limitazioni del binubato, non continuino nella tutela dei figli, prima legittimamente procreati.

È giusto, è necessario che la legge civile si difenda in tutte le materie che la riguardano direttamente ed indirettamente, e da coloro che hanno un diritto ed un interesse contrario a questa osservanza delle disposizioni sue. Sciogliere ogni dubbio, aprire la via legale a quanti hanno interesse o diritto all'osservanza della legge, a far cessare vantaggi illegali, a far incorrere negli effetti degli *abusi*.

Con questo mezzo si evitano, tra coloro che appartengono alla stessa famiglia, delle dissensioni; per richiamare all'osservanza della legge si dia il diritto di esperire la via giudiziaria. In questo modo si ha il doppio vantaggio di rimanere nei limiti prefiniti all'azione delle leggi *civili*, dello Stato, e di allontanare perfino l'apparenza di ostilità contro l'abuso

della libertà. Questo è il principale emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Mi arresto, col dolore, che forse non abbia saputo, o non sia riuscito, trasfondere in voi la mia convinzione contraria al comminare una pena a coloro che credono in materia di unione coniugale sufficiente l'osservanza, anche abusiva, e contumace, talvolta inconsapevole, del rito della loro confessione religiosa.

Il comminare, in questo caso, dello pene, mi sembra contrario alla regola fondamentale e salutare della separazione dello Stato dalla Chiesa. Separazione che ha per effetto di garantire gli effetti della libertà civile da quelli della libertà di coscienza.

Noi non abbiamo il diritto d'indagare se uno appartenga ad una piuttosto che ad un'altra confessione. Il nostro diritto statutale ha dei limiti, che deve in certi casi, in altri è costretto, a rispettare.

Facciamo in modo che tutti riconoscano senza pena l'obbligo; che obbediscano alle leggi consacrate nei modi stabiliti nell'interesse e per lo scopo di effettuare in ogni cosa quello che il bene generale esige e garantisce; ma nessuna violenza, una politica di pacificazione; in tal modo, speriamo, si vinceranno tutti gli ostacoli che si frappongono alla conservazione di questo bene generale.

Nella specialità le leggi che regolano lo stato civile dei cittadini e così dei coniugi e dei figli che nascono dalla loro unione, questo sia il nostro voto! Speriamo che sia sentito anche da chi, sordo alla giustizia, alla moderazione, alla pietà, faccia contrasto.

Onorevoli colleghi. Sento che una causa importante come quella che ho sostenuto, avrebbe avuto bisogno di un patrocinio migliore. Mi ricordo ancora di aver letto, credo in Cicerone, che colui il quale reca un vaso prezioso, ma fragile, possa, o per sua imprudenza, o per insufficienza, comprometterne la sicurezza. È la condizione mia.

Io ho creduto mio dovere avvertire, che non dobbiamo avviarci per una via pericolosa. Se voi credete di entrarvi, io me ne rammaricherò, ma ad ogni modo non porterò meco il rammarico di non aver adempiuto al dovere di pregarvi, di avvertirne il pericolo che potrebbe verificarsi da un provvedimento, ispiratosi dal nobile intento di provvedere all'osservanza

della legge, ma che, a mio avviso, può produrre effetti che sarebbe migliore consiglio antivenire.

PRESIDENTE. Rileggo il seguente emendamento presentato dal senatore Paternostro all'art. 1:

« È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro per svolgere il suo emendamento.

PATERNOSTRO. Non è questa l'ora di discorsi. La discussione ampia e dotta ha esaurito tutti gli argomenti pro e contro il progetto ministeriale, e pro e contro il controprogetto dell'Ufficio centrale.

Brevi parole basteranno a dar ragione del mio emendamento e del mio voto. Mio pensiero è di eliminare una parola che potrebbe parere odiosa e di rimuovere, con essa, la causa principale del dissenso tra il Ministero e l'Ufficio centrale. Lo Stato non proibisce e non deve proibire il matrimonio religioso; lo Stato impone il matrimonio civile. La questione è politica, sovranamente politica. Trattasi di sapere se all'ordine civile delle famiglie, fondamento della società, debba provvedere lo Stato laico, se l'azione di questo debba sottostare al buon volere dell'autorità ecclesiastica. Alla soluzione di questa questione si sono tanto appassionati gli animi e si annette oggi tanta importanza, quanto, oserei dire, a nessun'altra dopo quella del possesso di Roma.

Si tratta, o signori, in definitiva, di stabilire con legge se la sovranità dell'Italia sia piena e libera in questa Roma, o se altro potere vi debba essere che limiti e costringa la legittimità della sua azione.

Al libero esercizio dell'autorità ecclesiastica si provvede largamente con la legge delle guarantee, e forse quanto in nessun altro Stato cattolico. L'azione del potere esecutivo nell'esecuzione di questa legge è stata così condiscendente che può dirsi debole e paurosa. Quale frutto se ne è colto?

Si dice che la proposta dell'Ufficio centrale violi la libera amministrazione di un sacramento, anzi che la punisca; ma in che e come? Non è forse libera l'autorità ecclesiastica di fulminare i suoi anatemi, di scagliare tutte le sue armi contro i coniugi i quali, dopo il compimento dell'atto civile, e prima dell'unione ma-

teriale di essi, avessero omissso di chiedere la benedizione sacerdotale?

E quale sanzione, all'infuori della morale, può esservi per tale omissione?

Dunque si tolgano dalla legge le parole « è proibita la celebrazione del matrimonio, ecc. ». Ma cesserà con questo il dissidio? Altro si vuole; si vuole che la legge tolleri la libertà di prestar mano ad unioni che avranno per effetto una prole senza stato, e che è minaccia perenne e danno grandissimo per la società.

Si dice: voi acuite il dissidio colla Chiesa ed il distacco tra la coscienza civile e la religiosa. Ma di chi la colpa? Ed a quale prezzo si può ottenere la conciliazione? Al prezzo di debolezze e di dedizioni che, invece di calmare, accrescono questo dissidio. Perocchè io vi dico che per ogni nuova concessione, che è interpretata come una nuova prova di debolezza, non raccoglierete che maggiore odio e maggiore dispregio. Questo è il lievito eccitatore, onorevole Negri; non si pretenda di conciliare l'inconciliabile. La questione tra l'Italia ed il Papato è tale che nessuna concessione, come nessuna persecuzione varrà a risolvere. Soltanto con un contegno fermo e legale, e col sapere quello che si vuole e dove si va si potrà ottenere col tempo, non la conciliazione, ma quella calma pacifica che consenta un modo di vivere dignitoso ed utile per ambedue le potestà, la civile e la religiosa.

Dunque non persecuzioni, ma non debolezze. Lo Stato Italiano abbia la coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri ed attinga in essa la forza di essere libero e padrone di sè.

PRESIDENTE. Viene ultimo l'emendamento o meglio l'aggiunta proposta dal senatore Schupfer.

La rileggo:

« Allorchè nell'atto del matrimonio gli sposi dichiarino di volere che ad esso segua il rito religioso, il matrimonio, che non sia consumato, non produrrà i suoi effetti se nei 30 giorni consecutivi il rito religioso non avesse luogo. In tal caso e solo nel detto termine, lo sposo che non è in colpa avrà diritto di convenire l'altro davanti al Tribunale nella cui giurisdizione fu celebrato il matrimonio, affinchè dichiararsi questo non avvenuto, e la relativa sentenza sarà annotata in margine all'atto di matrimonio ».

(Rumori).

Intende il senatore Schupfer di svolgere la sua aggiunta?

A termini del regolamento dovrei metterla in votazione prima dell'emendamento dell'Ufficio centrale.

SCHUPFER. Mi riservo svolgere questo emendamento come articolo aggiuntivo al primo articolo del progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ma Ella sa che a termini del nuovo regolamento, del cui progetto è stato relatore, trattandosi di un'aggiunta presentata prima dell'approvazione dell'articolo, essa è discussa e votata prima dell'emendamento.

È questo perciò il momento opportuno per dichiarare se Ella mantiene o ritira l'aggiunta. Ha quindi facoltà di parlare.

SCHUPFER. Il Senato ha ragione di essere impaziente dopo una discussione così laboriosa, ed io non abuserò della sua pazienza: dirò solo molto brevemente i motivi che mi hanno indotto a presentare il mio articolo aggiuntivo.

In sostanza ho ripreso una idea che avevo già espresso nel discorso, che ascoltaste con tanta benevolenza, più che non meritasse.

Le due tendenze che si stanno di fronte paiono a prima giunta inconciliabili, ma forse non lo sono.

Io ci tengo molto ai diritti dello Stato; ma insieme riconosco che esso non può a meno di tener conto delle condizioni reali, anche religiose, della società sulla quale impera. Sicchè, ben lungi dal rinunciare alla precedenza del matrimonio civile, l'affermo anzi; e d'altra parte rendo omaggio al diritto della religione e delle coscienze.

L'onor. Vitelleschi fu il primo a mettere innanzi il pericolo che al matrimonio civile non si facesse poi seguire il rito religioso, e ci ha con splendida tavolozza dipinto la posizione della donna, defraudata nelle sue speranze, condannata ad una unione non consacrata da alcun rito religioso.

Ora la benedizione nuziale può essere indifferente per molti, che non ci credono; ma i credenti tutti - non solo i cattolici - potrebbero anche farne una condizione essenziale, del consenso, di guisa che, mancando la condizione, il consenso si dovesse riguardare come viziato.

Il mio articolo s'ispira appunto a questa idea e ne trae le conseguenze, anche a rischio

di andar contro alle disposizioni del Codice civile.

Dato il vizio del consenso, il matrimonio si dovrebbe riguardare come non avvenuto. E così propongo che qualora, nell'atto stesso della sua celebrazione, gli sposi abbiano dichiarato formalmente di voler passare al rito religioso, e dentro un dato termine la promessa non sia adempiuta, e il matrimonio non ancora consumato, lo sposo innocente possa domandare che l'atto venga dichiarato nullo. Infine ciò che col mio emendamento propongo, è di accogliere nella nostra legislazione quel matrimonio condizionato, che il diritto ecclesiastico e anche qualche legislazione civile, ad esempio quella dell'Austria, hanno da gran tempo accolto.

Quanto al Codice, è certo ch'esso vi fa ostacolo; ma non credo che esso sia l'arca santa, a cui non si possa toccare. Anche l'Austria ha dovuto modificare il suo Codice quando accettò il matrimonio condizionato. Io poi avvezzo, come sono, a spaziare nei vasti campi della storia, non posso ammettere che, nella grande vicenda delle cose umane, solo il diritto debba rimanere immutabile ed inflessibile. Penso anzi che una legge sarà tanto migliore quanto più cercherà di adattarsi alle condizioni reali della vita; e il nostro Codice avrebbe, per questo riguardo, bisogno di ben altre riforme! Comunque, ho la persuasione che il mio emendamento corrisponda appunto a coteste esigenze. Perciò, pur conoscendo le difficoltà del momento e la grande impazienza, in cui ci troviamo tutti, di venire al voto, oso di raccomandarlo al Senato.

Infine è il ramo d'ulivo che presento, il quale potrebbe unirci tutti, ed assicurare il ristabilimento di quell'ordine morale, che sta nel desiderio di tutti. Ad ogni modo sarà un'idea, ch'io lancia in questo alto Consesso, nella speranza che l'avvenire possa fecondarla.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di appoggiare l'aggiunta presentata dal senatore Schupfer.

« Chi intende di appoggiarla è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiata).

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'ora in cui siamo nessuno si attenda che io voglia infliggere al Senato un discorso.

Farò semplici dichiarazioni sui singoli emendamenti che sono stati presentati, per dire se o non li accetto.

Non essendo stato appoggiato l'emendamento presentato dal senatore Schupfer, sopra questo non ho bisogno di fare dichiarazioni.

Quanto all'emendamento proposto dall'illustre senatore Ferraris, debbo osservare che esso ferisce ad un tempo il disegno di legge ministeriale e quello dell'Ufficio centrale, e lo ferisce nella parte sostanziale, perchè se venisse accettato, di questi due disegni di legge non verrebbe conservata che una sola disposizione, quella cioè che si riferisce ai casi di frode.

È certo una piaga cotesta alla quale si deve mettere riparo, ma non è la sola causa del danno che si lamenta, come è emerso durante tutta la lunga e profonda discussione del Senato.

Quindi, accettando questo emendamento, rimarrebbero escluse tutte quelle unioni fatte soltanto col rito religioso e scompagnate dal rito civile, che sono le più numerose, e quindi la legge riuscirebbe assolutamente inefficace; perciò non potrei accettare tale emendamento, come sono certo che non vi aderirebbe l'Ufficio centrale.

Non potrei accettare neppure l'emendamento che è stato proposto dal senatore Paternostro, perchè in sostanza stabilisce la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, colla sola differenza che, invece di comminare la pena, per il caso di contravvenzione, cumulativamente al ministro del culto ed agli sposi, la sancisce esclusivamente per questi ultimi; il che non toglie che anche per essi possa costituire una costrizione, mentre la libertà di coscienza è un diritto inviolabile per tutti.

Mi pare che la questione, al punto cui è giunta la discussione, deve essere risolta in base ai principi che sono stati largamente svolti in questa dottissima discussione.

La questione vera è quindi della precedenza o no del matrimonio civile al religioso.

O si ammette l'uno o si accoglie l'altro sistema, ma, nel mio modo di vedere, non possono essere accolti sistemi, i quali portano in

se stessi contraddizione, con tutte le dannose conseguenze che necessariamente ne derivano.

Per queste ragioni non potrei accettare l'emendamento proposto dal senatore Paternostro.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di viva attenzione*). Il Senato comprenderà che io non entrerei nella discussione così ampiamente, dottamente ed elevatamente svolta; però dopo che questa tale ampiezza di discussione, ha, direi quasi, oltrepassato i limiti dello scopo al quale il Governo intendo di arrivare, tengo a fare al Senato una brevissima dichiarazione. L'onor. mio collega, il Guardasigilli ha spiegato ieri nel suo splendido discorso in difesa del suo progetto, come e perchè egli dal progetto presentato al Senato dal suo predecessore, era venuto a quello che è oggi in discussione e che fu presentato il 21 novembre 1899. Io per dovere di coscienza devo anche dire perchè dal progetto Finocchiaro-Aprile presentato sotto il primo Ministero che ho avuto l'onore di presiedere, sono arrivato ad accettare completamente insieme a tutti i miei colleghi, dopo una lunga discussione in Consiglio dei ministri, il progetto che è oggi innanzi al Senato.

E già stato detto ieri chiaramente ed esplicitamente, ed io nel mio modesto modo di vedere, non posso dir nulla di diverso, che il progetto che l'Ufficio centrale contrappose in data 18 giugno 1899, al progetto Finocchiaro-Aprile, ne alteravano completamente la sostanza. Lo ha detto benissimo ieri il mio collega, il guardasigilli; era affermata in quel controprogetto la precedenza, ma questa era anche profondamente vulnerata dall'art. 4.

Era questo lo stato delle cose, quando fu chiusa la Sessione parlamentare.

Dovendosi rappresentare al Senato un disegno di legge sullo stesso argomento, è evidente che il Ministero non avrebbe mai potuto ricorrere ad un progetto simile a quello che era stato presentato dal predecessore dell'onorevole Bonasi, ma doveva invece mettersi nella via, che appunto l'Ufficio centrale aveva additata al Governo col suo controprogetto...

MICELI. Non è così!

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (con forza)*. Per conto mio è così.

Ecco per quali ragioni sono arrivato non solo ad accettare, ma a patrocinare il disegno di legge in discussione. (*Approvazioni*).

Premesso ciò, visto che non si poteva ripresentare il progetto quale era, visto che nuovi studi, di cui ha parlato ieri il guardasigilli, erano venuti a dimostrare più chiaramente la condizione di fatto, non ci era altra via per noi, che di presentare un disegno di legge, il quale col minimo sforzo cercasse di ottenere il massimo risultato (*Bene*).

Ed è per questo che noi abbiamo, ripeto, discusso nel Consiglio dei ministri le basi di questo disegno di legge, che noi abbiamo accettato, e che prego oggi vivamente il Senato di voler approvare (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Paternostro?

CERRUTI CARLO, *relatore*. Lo accetta.

PATERNOSTRO. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Il ministro guardasigilli ha creduto di cogliermi in contraddizione. Ora tengo a dichiarare che, a mio giudizio, contraddizione nel fatto mio non vi è.

Io desidero che sia mantenuta l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile; perciò voterò l'articolo del progetto dell'Ufficio centrale modificato. Io ho inteso soltanto di eliminare da quell'articolo la frase « è proibito », la quale si presta a mantenere il dissenso tra il Ministero e l'Ufficio centrale per quello che ha in sé di stridente e che può sembrare odioso.

Questo o non altro è il mio concetto.

PRESIDENTE. A me pare dunque che sia venuto il momento di procedere alla votazione.

Il Senato comprenderà che io debbo mettere ai voti prima l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, sì perchè lo dice il regolamento all'art. 50, sì perchè si tratta di chiarire un punto che risolverà la questione o almeno la metterà nel suo vero essere.

Annunzio al Senato che trentuno dei nostri colleghi, ritenendo che la celebrazione del matrimonio civile debba precedere il rito religioso, domandano l'appello nominale sull'articolo 1 dell'Ufficio centrale, proposto come emendamento all'art. 1 del progetto ministe-

riale e modificato nel senso indicato dal senatore Paternostro.

• Leggo i nomi dei trentuno senatori che hanno chiesto l'appello nominale. Essi sono i signori: Paternò, Tittoni, Miceli, Mirri, Paternostro, Durante, Zanolini, Vacchelli, Pierantoni, Cefaly, Sensales, Calenda Andrea, Ugo Pisa, Secondi, Astengo, Massarucci, Gravina, Gamba, Mucchi, Scelsi, Lucchini, Taiani, Balestra, Bizzozero, Capellini, Ascoli, Todaro, Damiani, Mordini, Siacci e Roux.

Altri dodici senatori, e cioè i signori: Cambray-Digny, Di Sambuy, Lampertico, Gadda, Di Sartirana, D'Adda, Piola, Negri, Corsini, Vitelleschi, Brandolin e Borromeo, a termini dell'art. 56 del regolamento, chiedono che si proceda alla votazione per squittinio segreto sull'art. 1 dell'Ufficio centrale, quale emendamento al progetto ministeriale. (*Rumori*).

Come il Senato sa, a termini del regolamento, quando è chiesta la votazione a scrutinio segreto, questa ha la preferenza sopra la domanda di votazione nominale.

Prima di procedere all'appello nominale, prego i senatori di venire alle urne, man mano che saranno chiamati, ricordando che si vota sull'art. 1 presentato dall'Ufficio centrale con la modificazione seguente: « È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Coloro i quali credono di votare in favore dell'art. 1, modificato, del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, deporranno nell'urna bianca la pallina bianca, quelli che crederanno di votare contro deporranno la pallina nera nell'urna nera.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego lo stesso senatore, segretario, Taverna di procedere al contrappello.

TAVERNA, segretario, fa il contrappello.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto: (*Vivi segni di attenzione*).

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	64
Contrari	84

Il Senato non approva l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'art. 1 del progetto ministeriale. (*Movimenti. Conversazioni*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Procederemo ora alla discussione dell'art. 1 del progetto di legge ministeriale.

Lo rileggo:

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Carle, ch'è stato di già stampato e distribuito ai senatori.

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CARLE. Chieggo venia se debbo tornare un'altra volta sull'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre alla benevola considerazione del Senato, ancorchè ne abbia già discorso largamente nella discussione generale.

Mi fu necessità presentare la mia proposta nella discussione generale, perchè trattavasi di un emendamento di carattere generale, il quale investiva in certo modo l'intero progetto del Ministero, e tendeva a dare un nuovo orientamento al medesimo, senza tuttavia mutarne gli intenti e lo scopo.

Si aggiunga, che, sebbene l'emendamento avesse una base nei precedenti legislativi del nostro paese, il che spero di aver dimostrato nel mio precedente discorso, esso ten-

deva però a risolvere il gravissimo problema da un punto di vista alquanto diverso da quello che ebbe ad essere seguito negli anteriori progetti di legge. Siccome quindi, anche senza essere uomo parlamentare, comprendo benissimo che nello discussioni talvolta, come dice il poeta « l'affetto l'intelletto lega » così ritenni necessario di sottoporlo per tempo all'attenzione del Senato, acciò potesse essere preso in considerazione, anche da coloro che potessero avere opinione diversa.

Una terza ragione si aggiunse ed è che io ho avuto sempre la speranza che l'emendamento presentato anche da un uomo nuovo, ma senza prevenzioni e senza partigianerie, in base ad uno studio imparziale della questione, potesse condurre ad un ravvicinamento fra le varie opinioni che si erano manifestate.

Certo non mi sono dissimulato che sarebbe stato impossibile evitare lo scontro fra i seguaci dei due progetti, che si presentavano l'un contro l'altro armati. Ma ho osato almeno sperare che quando lo scontro si fosse avverato, quando la discussione fosse avvenuta e con la sua stessa vivacità avesse acquietato gli animi, e fosse seguita una votazione di massima, come quella che or ora ha avuto luogo, che avesse dato modo a ciascuno di esprimere col voto, che avrei desiderato pubblico, la sua intima convinzione, potesse sempre essere utile di tentare un ravvicinamento, e di portare anche qui, come diceva or ora il mio amico Schupfer, quel ramo d'ulivo, che valesse a raccogliere sul disegno di legge la maggior concordia possibile di voti, anche per renderne meno incerte le sorti nell'altro ramo del Parlamento.

In questa condizione di cose, credo mio debito insistere nel mio emendamento, anche per riguardo agli autorevoli colleghi, che lo hanno onorato del loro appoggio; e ciò non per cocciutagine, nè per amore di paternità, ma perchè esso, malgrado la viva discussione che ebbe luogo in vario senso, continua sempre ad essere l'espressione della mia convinzione profonda.

Ho detto sempre e ripeto ora pubblicamente, malgrado la votazione seguita a scrutinio segreto, che non potevo approvare il sistema della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Ciò non tanto per ragioni giuridiche, quanto piuttosto perchè quella denominazione

giungeva a noi circondata di lotte e di conflitti, che, mentre potevano forse renderla più cara a quelli che con amore e coscienza avevano da anni combattuto per essa, fra i quali nomino a titolo d'onore l'onorevole Taiani, non la rendevano però acconcia ad ottenere quella spontanea cooperazione del clero, che era nella speranza, se non di tutto l'Ufficio centrale, almeno del suo egregio relatore.

La discussione non cambiò le mie prime convinzioni e debbo anzi dichiarare al mio collega onor. Pierantoni, che il suo discorso di ieri, col quale certo egli si proponeva un intento diverso, servi invece a confermare in me la convinzione contraria. Dal suo discorso infatti io appresi due circostanze per me molto importanti; quella cioè, che il progetto della precedenza obbligatoria era fratello germano di quello contro gli abusi dei ministri del culto, che naufragò nel Senato, e faceva presentire la medesima sorte anche per questo; e quella che l'illustre Mancini passò dal suo primitivo progetto contro i matrimoni illegali a quello della precedenza, allorchè egli aveva già l'animo amareggiato dalle lotte che si erano dovute sostenere contro gli abusi dei ministri del culto.

Nè valsero a riconciliarmi col sistema della precedenza i sereni e limpidi ragionamenti del mio collega ed amico Cerruti, che io ho vivamente applaudito con tutti voi. Egli disse che vi sono indizi da far sperare che l'autorità ecclesiastica, avrebbe, se non accettato, subito almeno per ragioni di prudenza il sistema della precedenza. Io credo che questi indizi non vi siano, e la sua ingenua speranza mi sembra tanto meno ammissibile, se è vero ciò che egli disse nella splendida chiusa del suo discorso, allorchè attestò che il dissidio del clero procedeva da ben altre cause, da quella cioè dell'abolizione del potere temporale e dalla unione dell'Italia alla sua capitale, Roma, e dalla nostra permanenza in essa. Se così è, se il clero, soprattutto intransigente, non potè ancora mettere l'animo in pace per il maggior fatto del secolo, che ha avuto ormai la sanzione del tempo e della pubblica opinione di tutti gli Stati, per il fatto che mentre soddisfece negli Italiani le aspirazioni di secoli, conferì al tempo stesso una così larga ed estesa autorità al Sommo Pontefice, come potrà credere l'onor. Cerruti che il clero possa accettare, anche solo per

ragioni di prudenza, una specie di diminuzione di capo nei suoi rapporti coll'autorità civile, e la risoluzione in senso contrario alla Chiesa di una di quelle questioni di precedenza e di priorità, che sono sempre state quelle, che destarono suscettività maggiore nel campo della scienza, della diplomazia, e più ancora nei rapporti già troppo tesi, che esistono presso di noi, fra Chiesa e Stato?

Ben si può essere certi, che tutto il clero, e non il solo clero intransigente, leverebbe le alte querele, invocando per sè l'autorità dei pubblicisti, i quali credono che colla precedenza si violi il principio di libera Chiesa in libero Stato, ed anche l'autorità dei criminalisti, come il Carrara, che ritennero che colla incriminazione del ministro del culto, che celebra il matrimonio religioso prima del civile, si violassero i principi fondamentali del diritto penale.

Ebbero quindi ragione prima il Mancini, poi il Cadorna nella sua magistrale relazione sopra un'altro progetto di altro Ufficio centrale, ed ora l'onor. Bonasi, che modestamente ha voluto riconoscere di aver camminato sulle loro vestigia, di aver accettato il titolo non più di offesa ma di difesa, che si compendia acconciamente nelle parole *disposizioni contro i matrimoni illegali*.

Già dissi nel precedente discorso le ragioni, per cui non posso accettare le critiche, che il relatore ha fatto contro l'intitolazione del disegno di legge, a cui si associò il senatore Buonamici. Tale denominazione non conduce punto a dare esistenza giuridica al matrimonio esclusivamente religioso, ma lo colpisce, come ben disse l'onor. Bonasi, come un fatto condannevole, che circondandosi del rispetto delle nostre popolazioni e tradizioni antiche, cinte di aureola religiosa, tende a minare e dissolvere l'istituzione del matrimonio civile, che sta per noi a base dell'ordinamento sociale della famiglia legittima. Essa colpisce come ebbi già a dire, per usare un'espressione romana, le *iniustae nuptiae*, ossia le nozze non legittime, perchè non riconosciute dal diritto, che tendono a sostituirsi alle *iustae nuptiae*, ossia alle nozze legittime, riconosciute e consacrate dallo Stato e dal diritto.

Se non che qui si presenta il nocciolo vero della questione; qui si presenta il dissidio che esiste tra la mia modestissima proposta ed il

disegno dell'onorevole ministro. Può dirsi veramente che il contenuto del disegno ministeriale possa conseguire l'effetto a cui esso intende e che corrisponda nella sua sostanza al titolo che esso porta in fronte?

Me lo perdoni l'onorevole ministro, ma l'incoerenza maggiore del suo progetto sta in questo, che, mentre egli vuol colpire i *matrimoni illegali*, cioè i matrimoni puramente religiosi non seguiti dall'atto civile, coll'intervallo invece che egli consente fra quello e questo sembra quasi legalizzarli per tutto il periodo intermedio. Quasi si direbbe che egli, mentre li dichiara *matrimoni illegali*, miri al tempo stesso a mantenerli allo stato di purezza e a non fonderli coll'atto civile di matrimonio, ponendo fra essi un discreto intervallo di tempo. È questa l'incoerenza, che diede luogo a sospetti, certo non fondati, ma che tuttavia sono deplorabili in progetti di questa natura, i quali, per il delicatissimo argomento a cui si riferiscono, debbono, come la moglie di Cesare, essere superiori ad ogni sospetto.

Si disse da taluno, ed anche da qualche giornale autorevole, che l'emendamento da me proposto, oltre al non essere pratico, contiene una larvata precedenza del matrimonio civile. Del suo non esser pratico parlerò più tardi; per ora dirò soltanto colla solita sincerità, che se il disegno dell'onorevole Bonasi non fosse modificato nel senso dell'emendamento da me proposto, potrebbe, certo contro la sua volontà e le sue intenzioni, assumere le parvenze di una *larvata precedenza* del matrimonio religioso.

Nel progetto infatti dell'onor. Bonasi, il matrimonio religioso può precedere il civile, anche quando non consti che gli sposi non si erano curati delle pubblicazioni civili e di ottenere il *nulla osta* per parte dell'autorità civile. Malgrado di ciò, questo matrimonio per un certo tempo, che è per ora di quaranta giorni, sarebbe tollerato dalla legge e comincierebbe solo ad apparire *illegale e punibile*, quando sia trascorso quel tempo.

Siccome poi la punizione consiste solo in una ammenda di lire 50 a 1000, facilmente accessibile a molte borse, e certamente accessibile ai mezzi di quelle associazioni internazionali, a cui accennava l'onorevole Serena, così non potranno mancare mezzi per il pagamento dell'ammenda, e per tal modo il matrimonio

esclusivamente religioso, in certo modo legalizzato col pagamento dell'ammenda, come bene osservò oggi stesso il nostro collega più anziano, onorevole Ferraris, potrebbe mantenersi in una posizione di lotta contro il matrimonio civile. Che anzi esso in una levata di scudi di un partito potentissimo ed intransigente, che fortunatamente ritengo non dominiare nel clero, potrebbe anche cercare di sostituirsi al matrimonio civile presso quella parte di popolazione che ne subisce maggiormente l'influenza.

È quindi questo dualismo, questo contrapposto di due matrimoni, che appariscono, in certo modo, in lotta fra di loro, quasi rappresentanti della lotta fra Chiesa e Stato, che conviene togliere di mezzo, perchè non solo lascierà sempre sussistere, ma verrà anzi ad accrescere i contrasti, che si vorrebbero evitare.

Nè serve il dire, come ha fatto l'onor. Bonasi, che anche col progetto della precedenza il dualismo si mantiene. Certo havvi anche là il dualismo, ed è anche questo uno dei motivi per cui non mi parve da approvarsi il progetto dell'Ufficio centrale; ma, siccome con questo progetto almeno in principio si afferma la precedenza, così il matrimonio religioso, non seguito dall'atto civile, non potrà mai assumere quelle parvenze di legalità, che può invece prendere nel disegno dell'onor. Bonasi.

Quanto all'accusa, che il modesto mio emendamento nasconde una larvata precedenza del matrimonio civile sul religioso, io lascio a chicchessia piena libertà di apprezzamento. Certo io non voglio dissimulare e dichiaro anzi apertamente che il mio primo intento era quello di mantenere integro ed intatto il concetto del matrimonio civile, quale esiste nella nostra legislazione; ma ciò non toglie che in me vi fosse anche un ideale altissimo, quello cioè che, trattandosi del matrimonio di un cittadino e di un credente ad un tempo, ogni dualismo dovesse intieramente scomparire e si avesse così un atto, in cui potessero fondersi ed immedesimarsi insieme l'ossequio reverente alla religione e l'obbedienza doverosa per tutti alle leggi dello Stato.

Vi fu un tempo, onorevoli colleghi, in cui anche le armi della patria erano benedette dalla religione. Quel tempo ormai è lontano, nè tornerà certamente tanto presto, ma certo non è andar troppo oltre il desiderare che, a parte

le questioni che possono esservi fra Chiesa e Stato, l'una e l'altro possano almeno riunire i propri sforzi per dare una base salda a quell'ordinamento della famiglia, che ha tanta importanza morale o sociale per entrambi.

Ecco lo scopo, a cui mira l'emendamento proposto, ed ecco ora i vantaggi che esso, a parer mio, presenta di fronte al disegno dell'onorevole Bonasi, quale è attualmente concepito, sebbene io sia persuaso che con modificazioni non importantissime possa esso almeno preparare la via alla realizzazione di questo ideale.

È inutile che io rilegga l'emendamento proposto dal momento che fu già distribuito ai senatori.

Dirò soltanto che esso, quando fosse accettato dall'onorevole Bonasi, se non nella sua lettera, a cui punto non tengo, almeno nello spirito a cui si informa, contribuirebbe a togliere il dualismo che domina il disegno ministeriale, introducendovi invece l'unità di contesto, e per quanto sia possibile, anche la contemporaneità fra i due atti, allorchè si tratta del matrimonio di cittadini e di credenti ad un tempo.

Sarebbe questo il modo per colpire alla radice il matrimonio esclusivamente religioso e si verrebbero così ad escludere tutte le obiezioni ora giustificate che il relatore dell'Ufficio centrale ha mosso al progetto dell'onorevole Bonasi. Si verrebbe parimenti a risolvere la grave questione degli impedimenti, e quelli soprattutto relativi all'età richiesta per gli sposi, età che come tutti sanno, è diversa per le due legislazioni civile ed ecclesiastica. Così prevarrebbe in questa parte la legge civile, e non si verificherebbe il grave danno che ragazze appena dodicenni possano essere facile vittima della seduzione, avendo la speranza di coonestare la loro caduta almeno col matrimonio puramente religioso, il quale poi non potrà essere seguito immediatamente dall'atto civile; cosa vivamente deplorata anche da ecclesiastici. Quanto agli altri impedimenti la differenza fra le leggi civili e le ecclesiastiche non sono di tanta importanza da dare occasione ad un dissidio coll'autorità ecclesiastica.

Così pure coll'emendamento proposto, al pari che col disegno dell'onorevole Bonasi, si evita il gravissimo pericolo che dopo il matrimonio civile lo sposo più non adempia alle premesse di addivenire alla celebrazione del rito religioso,

pericolo reso maggiore da dottrine sociali che ora prevalgono, sentito anche, come ho detto nel primo discorso, da uomini di dottrina e di scienza e senza prevenzioni, ed ammesso anche dal collega Schupfer, il quale avrebbe per ciò presentato oggi stesso un emendamento di cui è lodevole il concetto, ma complicata l'applicazione. Col nostro sistema starà alla prudenza dei genitori e della sposa il vedere se debbano in un determinato caso far precedere il rito religioso. oppure il rito civile.

È poi punto giustificato il dire che il sistema preposto non è pratico, come ebbe ad affermare qualche giornale ed anche il collega Buonamici, dal momento che esso si riduce in sostanza a rendere obbligatoria per tutti quella forma consuetudinaria con cui si celebra contemporaneamente l'uno e l'altro matrimonio da coloro che vogliono celebrare il matrimonio coll'uno e coll'altro rito. Sono soltanto coloro che vorrebbero celebrare il solo matrimonio religioso che possono trovare poco comodo tale sistema che loro impedirebbe di frodare la legge che non riconosce altro matrimonio che il civile.

Tale praticità è poi anche suffragata dal fatto che il sistema, come ho già dimostrato in altro discorso, ha una base nei precedenti legislativi, e soprattutto nel progetto Cassinis, non che nella legislazione delle Due Sicilie e in quella del Ducato di Modena e di Parma, in quanto che questo *substratum* di legislazioni anteriori esistenti nelle provincie meridionali, ove abbondano soprattutto i matrimoni religiosi per ignoranza di coloro che li contraggono, servirebbe di preparazione al nuovo sistema.

Che dovrò poi dire delle circostanze già accennate che questo sistema subì uno sperimento solenne e diede ottimi frutti nell'Umbria?

Non è questo un precedente fortunato che può rendere anche il clero più disposto ad accogliere un sistema che il Sommo Pontefice avrebbe in altro tempo approvato?

Tanto più che con questo sistema, al pari che con quello dell'onorevole Bonasi, i rapporti che si potrebbero chiamare *coattivi* si vengono soltanto a spingere fra lo Stato e i suoi cittadini, mentre al ministro del culto non resta altro obbligo che denunziare allo stato civile i matrimoni religiosi quando non sono stati preceduti dall'atto civile.

Tutte queste circostanze insieme unite non possono esse contribuire alla formazione di una opinione favorevole al progetto, anche nell'altro ramo del Parlamento.

Sono queste circostanze insieme riunite e il desiderio che questo disegno di legge possa finalmente giungere in porto, che mi inducono a fare una preghiera, che io vorrei riuscisse tanto efficace quanto è profonda la convinzione da cui essa muove.

Questa preghiera io rivolgo anzitutto a quelli che sostennero così vigorosamente la precedenza del matrimonio civile, compreso anche l'onorevole Miceli, nelle cui parole vibrava una convinzione così profonda, da renderla talvolta eccessiva, e dico loro: dal momento che egli e i colleghi suoi dell'Ufficio centrale già giunsero a tale da contentarsi di un'affermazione pressochè teorica di tale precedenza, in base all'art. 4 del loro progetto, vogliono fare un passo più innanzi e rinunciare affatto anche al vocabolo « precedenza ».

Comprendo che anche una parola diventa cara quando si è lungamente lottato e combattuto per il concetto che essa esprime. Cio si può tanto meglio comprendere in Roma ove l'amore alle parole si spinse talvolta a tale chela parola era mantenuta ancora quando più non esisteva la cosa. Fu qui che i Comizi delle antiche Curie, a riverente ricordo del passato, si conservarono sotto la forma di Riunioni dei trenta littori; fu qui che si conservò l'atto per *aes et libram* e la distinzione fra *res mancipi* e *nec mancipi*, anche quando i giureconsulti stessi più non ne comprendevano il significato. Ed è anche per ciò che credo lecito di chiedere che si rinunci anche alla parola dal momento che essa ci giunge onusta di rancori ed è quasi l'eco di conflitti che ora si vorrebbero togliere di mezzo. Che differenza ci sarà nella realtà dei fatti fra i due riti, se anzichè esservene uno che preceda, invece procederanno pressochè di pari passo?

E questa preghiera rivolgo anche all'onorevole ministro guardasigilli ed al presidente del Consiglio, il quale or ora ha dichiarato con parole nette e recise la solidarietà di lui e del Ministero tutto nel sostenere il disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Vogliamo consentire anche essi che il contenuto della legge venga ad essere reso più

conforme al suo titolo, attenuando, per quanto sia possibile, l'intervallo fra i due matrimoni per guisa da rendere pressochè impossibili i matrimoni puramente religiosi, che verranno ad essere inevitabilmente uniti ed accompagnati anche dal rito civile.

Infine se mi fosse consentito imitare l'esempio di un mio collega e maestro l'onorevole Schupfer, vorrei anche io, stante l'altezza dell'argomento, indirizzare un voto, che giunga all'attuale pontefice acciò inviti il clero ad imitare il lodevole esempio dato da lui quando era arcivescovo a Perugia. Non trattasi qui però di preferenze, ma di concorso spontaneo nel dare base salda all'ordinamento sociale delle famiglie, che è necessità comune dello Stato e della Chiesa.

Dopo ciò il mio appello si rivolge a tutti voi, onorevoli colleghi, acciò consentiate nell'accettare i mutamenti da me proposti che valgono a migliorare il progetto, lasciando immutato il nostro diritto pubblico e il nostro diritto civile, il cui mantenimento, come ho già detto altre volte, soprattutto appartiene a questo alto Consesso. Accettateli senza badare all'esiguità della persona che ve li propone, ma guardando piuttosto al risultato grandissimo che consisterebbe nel risolvere la maggior questione legislativa che travagli il nostro paese.

Che se, come ho ragione di temere, le mie parole non valgono a mutare quelle che sono le vostre opinioni, non mi resterà altra via che rassegnarmi richiamando il giudizio che un nostro grande, l'Alighieri, ebbe a dare delle passioni che accompagnarono sempre la questione dei rapporti fra Stato e Chiesa nel libro 3° *De Monarchia*. (*Mormorii, interruzioni*).

... Non inquietatevi, onorevoli colleghi, giustamente impazienti di venire al voto; la mia citazione non sarà lunga e neanche la farò in latino; mi limiterò ad accennarne il sostanziale concetto.

Dante adunque nel terzo libro *De Monarchia*, prima di entrare nell'argomento, presago quasi delle lotte interminabili a cui doveva dar luogo questa questione, che travagliò tutto il medio evo, ebbe a dire, che, quando vi è la passione, gli effetti son tanti e così diversi, da renderci come ciechi e da renderci impossibile l'intendere e l'essere intesi, per guisa che, mentre

altrove l'ignoranza è causa di litigio, qui invece è il litigio che è causa d'ignoranza.

Quasi oserei dire, che è questo problema così arduo ed appassionato, che il divin poeta volle forse descrivere in quella selva oscura, selvaggia ed aspra e forte, ove egli incontrò non solo la lonza, leggiere e presta molto, che di pel maculato era coperta, ma anche il leon, con la test'alta e con rabbiosa fame, ed infine la lupa che di tutte brame senbiava carca nella sua magrezza, e questa fu che gli fe' perdere la speranza dell'altezza.

Ho detto ciò che rispondeva ad una convinzione profonda; ad ogni modo m'inchino sin d'ora reverente alle decisioni del ministro e alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende appoggiare l'emendamento del senatore Carle.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

CANONICO. Io non entrerò in questioni d'alta politica nè in interpretazioni del nostro sommo poeta. (*Si ride*). Mi limito modestamente a dire due parole sull'emendamento proposto dal mio amico il senatore Carle.

Io, in massima, sono favorevole a quest'emendamento, perchè sino dal principio di questa discussione ho avuto l'onore di esprimere al Senato il mio pensiero, che quando si credesse dai contraenti di compiere prima il rito religioso, il rito civile si dovesse compiere immediatamente dopo.

Mi permetto però di fare due osservazioni. La prima riguarda questa stessa parola « immediatamente ». L'idea mia partiva dalla considerazione del pericolo che entro i 20 o 40 giorni dopo il rito religioso, morendo lo sposo e la donna trovandosi incinta, i figli rimanessero illegittimi; ma comprendo che vi sono necessità pratiche della vita le quali s'impongono e consigliano di temperare nell'applicazione il rigore dei principi; vi sono luoghi in cui per difficile viabilità, per la distanza della sede del Municipio, e per altre circostanze è impossibile far seguire immediatamente il matrimonio civile al religioso.

Io crederei quindi che alla parola « immediatamente » si debba sostituire « entro il termine di 8 (o 10) giorni » come meglio si crederà.

La seconda osservazione è la seguente. Converrebbe anzi tutto cancellare la parola « conseguentemente » che non mi pare risponda alla forma legislativa.

L' emendamento dice: « Gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile ».

Mi perdoni l'onor. Carle, quando si dice: « debbono prima aver adempiute alle prescrizioni tutte della legge civile », sembrerebbe che chi vuole far prima il matrimonio religioso dovrebbe aver già fatto in precedenza il matrimonio civile; ciò che involge contraddizione.

Io proporrei di dire: « Gli sposi che intendono di fare precedere il rito religioso, devono prima essersi posti nella condizione di poter adempiere il rito civile ».

Con questa modificazione, e sopprimendo il rimanente dell' articolo, sarei disposto di votare l' emendamento proposto dal senatore Carle.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Fu appunto per fare alcune osservazioni della stessa natura di quelle ora espresse dal senatore Canonico che io aveva chiesto la facoltà di parlare.

Io non so se l'onor. guardasigilli accetterà o meno l' articolo proposto dal senatore Carle.

Temo che alcuna delle considerazioni fatte nell' esteso suo svolgimento, avranno forse a trattenere il ministro dall' accettarlo; ma ad ogni modo mi associo alle considerazioni del senatore Canonico — aggiungendone ancora una se il Senato lo consente.

Il senatore Carle ha creduto, ha voluto, ed ebbe ad ogni modo l' ottima intenzione di migliorare l' articolo del ministro. Parti dallo stesso concetto della più ampia libertà che si deve lasciare ai contraenti, e volle applicarla colle disposizioni dei due primi capoversi del suo articolo.

Ma quando egli, nel secondo capoverso, vuol stabilire non solo il giorno, ma anche l' ora in cui si dovrà procedere all' atto civile, non si dimostra più uomo pratico nella fattispecie.

E non basta; nell' ultimo suo capoverso, che io toglierei addirittura, dice che la funzione civile deve essere fatta nello stesso giorno o nel giorno susseguente, della celebrazione del rito religioso. Il senatore Canonico ha già os-

servato che bisogna dare un tempo di almeno 8 giorni, e confermerò al senatore Carle la necessità di questo maggior lasso di tempo. Si porti l'onor. Carle nei comuni di montagna, ove talvolta un segretario solo serve a cinque o sei comuni, e mi dica, come sarà possibile a questo funzionario di assistere nel giorno stesso o anche nel giorno susseguente, all' atto civile che dovrà forse redigersi in diversi comuni colle distanze notevoli che li separano e colla lontananza delle stesse parrocchie dei diversi comuni? Il senatore Carle si è preoccupato, con ragione, dell' attuazione del matrimonio civile, epperò fu suo studio di volerlo ottenere efficacemente.

Ma badi che le sue proposte, non che raggiungere lo scopo, sarebbero assolutamente in opposizione a quanto egli desidera. Io, in conseguenza, riconfermando quanto ha detto il senatore Canonico, spero che il senatore Carle vorrà accettare le modificazioni proposte e ad ogni modo vorrà togliere l' ultimo suo capoverso all' art. 1, quando il ministro accettasse il suo emendamento.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. L' emendamento proposto dal senatore Carle ha il merito di essere preciso nella forma e porta l' impronta di una elocubrazione scientifica. E siccome la prima parte contiene lo stesso identico concetto contenuto nell' art. 1 del progetto ministeriale, ma più precisa, così io non ho difficoltà a sostituirla alla formula ministeriale, quando però ne sia soppressa la parola « immediatamente », perchè essa altererebbe tutta la economia del sistema accolto dal disegno di legge.

Non potrei invece accettare il secondo comma, perchè contiene una impossibilità pratica. Il lavoro, come ho detto, è perfetto se considerato scientificamente, ma noi qui dobbiamo pensare che facciamo una legge, che deve essere applicata, e nell' applicazione cotesto comma incontrerebbe difficoltà assolutamente insuperabili.

Tenendo conto delle condizioni dei nostri comuni rurali, molti dei quali sono riuniti in consorzio con un unico segretario, come sarebbe possibile quella contemporaneità di atti quale si vorrebbe dall' onorevole senatore Carle?

Vi sono consorzi composti perfino di sette comuni e lascio immaginare in quale condizione si andrebbero a trovare, in tali comuni, coloro che volessero unirsi in matrimonio. Sarebbero tutti condannati *a priori* a contravvenire alla legge per la impossibilità di obbedire alle sue prescrizioni.

Non potrei dunque accettare questo comma, neppure nella formula presentata dall'onorevole senatore Canonico, sebbene più pratica, perchè avrebbe per effetto, non altrimenti di quella dell'onorevole Carle, di lasciare senza sanzione l'omissione del matrimonio civile, giacchè una volta che gli sposi si presentassero al parroco per il rito religioso, senza essersi messi in regola con l'ufficio dello stato civile, non si potrebbe poi applicar ad essi nessuna pena se nel termine stabilito dalla legge non vadano a celebrare il matrimonio civile.

Si può però raggiungere lo scopo cui mira l'onorevole senatore Carle senza inconvenienti, come già accennai nella discussione generale, abbreviando cioè il termine stabilito nell'art. 2 che riconosco forse troppo lungo.

Quando si diminuisce il periodo di tempo, entro il quale l'unione celebrata col rito religioso deve essere consacrata dal rito civile, non viene la necessità che gli sposi si mettano in regola per togliere quegli impedimenti, che sarebbero loro d'ostacolo per adempiere poi le prescrizioni della legge o per non mettersi nella condizione di dover forzatamente subire la pena.

Accetto invece, come ho dichiarato, che alla prima parte dell'art. 1° del disegno ministeriale si sostituisca la formula seguente proposta dal senatore Carle:

« Ogui unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo ».

Quando poi verremo a discutere l'art. 2, determineremo di comune accordo, spero, il termine che ivi deve essere indicato; soltanto occorre avvertire, affinchè gli sposi possano obbedire alla legge che nel termine stesso, che noi sceglieremo, vi rimangono incluse due domeniche, perchè la maggioranza della nostra popolazione, che è formata di contadini e di operai, non può permettersi il lusso di perdere una giornata di lavoro per compiere questi atti.

Chi conosce un poco le abitudini delle popolazioni rurali, sa che tanto il matrimonio civile quanto il religioso, si fanno sempre in domenica. Quindi bisogna che noi lasciamo loro il tempo per rendere possibile che in una domenica possano andare all'ufficio dello stato civile e nell'altra recarsi alla chiesa.

Quindi il termine non dovrà essere minore di dieci giorni.

Con questo sistema credo si possa raggiungere perfettamente l'intento a cui mira l'onorevole senatore Carle col suo emendamento, evitando nel tempo stesso tutti gl'inconvenienti che esso presenta. Lo prego pertanto di non insistere perchè venga posto ai voti.

PIERANTONI. Dando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho ascoltato le due obiezioni fatte dall'onorevole guardasigilli, la prima delle quali riguarda il termine, egli vorrebbe comprendesse due domeniche; l'altra riguarda la difficoltà in cui sono parecchi comuni per la mancanza di segretari comunali, di servire sollecitamente al popolo di sposi, che coatti dovrebbero celebrare il matrimonio civile.

L'onorevole ministro ha ponderata la difficoltà in cui si trovano i poveri operai di ottemperare a termini rigorosi della legge, e su questo ordine d'idee, pur disimpegnandomi da ogni responsabilità, quanto all'adozione del disegno di legge, mosso dalla pietà per gli umili, mi permetto di dire all'onorevole mio amico: Ha egli pensato, poichè credette di rispettare il sacramento della Chiesa cattolica, che vi sono taluni periodi nei quali la Chiesa non permette la celebrazione delle nozze? Ha pensato che potranno sorgere opposizioni dai genitori, dai parenti alla celebrazione del matrimonio civile, dopo che la maggioranza risuscitò le pretese della teocrazia? Ha inoltre considerato, l'onorevole guardasigilli, che questo disegno di legge non è posto in relazione con la legislazione diplomatico-consolare? Egli sa bene che presso le ambasciate e i consolati gl'Italiani possono celebrare i matrimoni civili. Sa benissimo che le numerose popolazioni agricole ed operaie emigrano, spesso vittime di speculatori e di agenti di emigrazione, che le arrolano per menarlo in in terre lontane. L'obbligo di celebrare il matrimonio civile non sarà lecito

all' estero, perchè la legge consolare non contempla questo caso nuovo. Il ministro della guerra promise più volte di modificare la legge sul servizio militare per impedire a molti giovani di divenire refrattari di leva.

Chi vive, al pari di me, una parte dell' anno in mezzo agli operai, sa che a seconda delle annate, essi emigrano per lavorare l' inverno nelle Americhe latine e in gran numero tornano l' estate successiva a lavorare in patria.

Io prevedo che questo progetto finirà come gli altri; rimarranno le discussioni stampate negli *Atti parlamentari*, perchè si volle fare cosa nuova, sprezzando le leggi matrimoniali che regolano altri popoli cattolici, civili e morali; il disegno rimarrà allo stato di progetto. Ora è sorto il dovere per gli oppositori di rispettare il voto della modesta maggioranza senatoriale che ha convinzioni santissime, come la stessa maggioranza deve rispettare le opinioni nostre; ma sarà sempre ascoltata la parola di chi pensa che si debba impedire di fare legge affrettata, che sarà grandemente censurata come vuota e gravosa.

L' Ufficio centrale non è preparato a difendere un disegno di legge che non volle accettare; stimo necessaria una tregua, perchè si stabilisca un accordo tra il ministro e la maggioranza intorno agli emendamenti. Se la legge ministeriale non sarà rafforzata dall' aiuto, che gli oratori che la vogliono le dovrebbero dare, si consumeranno gravi errori per il mancato rispetto della ponderatezza che deve essere la suprema guida nella deliberazione delle leggi.

Questo mio parlare non è ispirato da sentimento politico ostile, nè dal sentimento di una minore benevolenza verso il ministro, rispetta la volontà della maggioranza. Studii il ministro un articolo che impedisca i danni da me preveduti. Ciò detto, io parlerò ancora una volta, ma voterò contro gli articoli e il disegno.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Mi pare che le parole del senatore Pierantoni suonino come invito per tentare di mettersi d' accordo. Io naturalmente non potrei che accettare.

Voci: No, no.

CARLE. Allora risponderò al ministro colla solita schiettezza.

Ammetto benissimo che l' emendamento quale io l' ho proposto avesse un carattere di elaborazione scientifica, e che quindi io non abbia forse tenuto conto di certe necessità pratiche che possono derivare da ragioni che non poterono a me essere perfettamente note.

Io naturalmente ho tenuto dietro a ciò che accade nelle grandi città come Torino, dove, per consuetudine comune a tutti, si suol eseguire l' uno e l' altro rito quasi sempre nello stesso giorno e persino cogli stessi testimoni.

Se però l' onorevole ministro assicura che vi siano delle località soprattutto di campagna, in cui la distanza fra il municipio e la chiesa e talvolta anche la mancanza di un segretario comunale, impediscano di fare altrettanto, queste sono circostanze, che, naturalmente, infirmano la rigidità del termine che vi sarebbe nelle formule proposte, e quindi, si potrebbe sostituire all' *immediatamente* qualche altro vocabolo, che non avesse una significazione così recisa, ma tuttavia servisse a far sentire il pericolo del ritardo.

Del resto anche su ciò non voglio insistere e sono pago che il ministro abbia accettata la mia formola come prudente e scientifica. Fin qui è stato facile l' intenderci e spero che si avrà anche l' adesione di quelli che appoggiano l' emendamento.

Mi pare invece più grave la questione relativa al secondo comma del primo articolo da me proposto. Per quanto io mi creda in debito di essere deferente all' invito del ministro, vorrei che alla sua volta egli recedesse anche alquanto dal suo insistere. Il secondo comma dell' art. 1 è per me la parte più essenziale dell' emendamento, come quella che serve a fare sì che non si possa far precedere il rito religioso, se prima non siasi, quanto meno, eseguita la pubblicazione voluta dalla legge civile, in modo che si vegga che non accadano impedimenti e si possa così dopo compiuto il rito religioso pensare al matrimonio civile. Se noi non ci assicuriamo di ciò, possono poi occorrer dei casi, nei quali, anche colla miglior volontà, gli sposi non potranno addivenire al matrimonio civile, e dovranno restare essi e la prole che ne nasce in una posizione irregolare.

Il richiedere quanto meno che siano fatte le pubblicazioni civili eviterebbe il pericolo che

queste non avvengano ed eliminerebbe la questione degli impedimenti.

Quanto alla dichiarazione da farsi davanti all'ufficiale dello stato civile del giorno e dell'ora in cui seguirà la celebrazione, non avrei difficoltà di rinunziarvi, in quanto che può sembrare cosa troppo severa e per ora l'opinione generale non vi sarebbe forse troppo preparata.

Ma intanto pregherei istantemente l'onorevole ministro di voler accettare, quanto meno, che il matrimonio religioso debba essere preceduto dalla pubblicazione e dal nulla osta dell'autorità civile, ed in ciò mi trovo d'accordo col senatore Canonico.

Se egli potesse accettare questa mia proposta, saremmo tutti perfettamente d'accordo, mentre rinunciandovi temo che il mio emendamento o almeno la parte essenziale di esso scompaia o quasi.

Non mi pare sufficiente l'abbreviare l'intervallo fra i due riti, perchè, anche essendo minore l'intervallo, resterebbe sempre il pericolo della esistenza di impedimenti, che rendono impossibile di passar subito all'atto civile. Si vengono così a far rivivere le obiezioni fatte dall'Ufficio centrale al progetto ministeriale, tanto più che una circostanza accennata dal ministro ha fatto sorgere in me un dubbio. Egli vorrebbe che nell'intervallo vi fossero due domeniche.

Il motivo è probabilmente questo: che nel giorno di festa nei paesi di campagna gli abitanti di essi si possono recare alla Chiesa e al gruppo di case ove si troverà il segretario comunale, ma questo intervallo di due domeniche può anche lasciare il dubbio che si voglia quest'intervallo perchè siavi tempo di fare le due pubblicazioni per il caso in cui esse non siano state fatte anteriormente al matrimonio religioso. Ora a me importa soprattutto che si ribadisca l'idea che le pubblicazioni debbono esser fatte prima, come era prescritto nel progetto Cassinis.

Senza di ciò, rimarrebbe ben poca cosa dell'emendamento proposto ed i pericoli da me accennati continuerebbero a minare l'istituzione del matrimonio legittimo.

Mi perdoni quindi l'onor. ministro; ma, se anch'egli intende ad un risultato veramente pratico e vuol fare qualche cosa di serio, voglia almeno concedere che si possa addivenire a

qualche modificazione nel senso espresso dall'onor. Pierantoni. Così, meglio che in una pubblica discussione, sarà più facile addivenire a qualche accordo, e si potranno anche introdurre altri emendamenti ad altri articoli e soprattutto all'articolo 2.

Perdoni l'onorevole ministro la sincerità con cui gli parlo e acconsenta di concretare qualche cosa di comune accordo.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Il ministro ha creduto di acconsentire a discutere e accettare in parte l'emendamento dell'onor. Carle.

Io credo che sarebbe stato molto più pratico di attenerci al progetto ministeriale qual esso è; visto che le differenze non sono sensibili, è da evitarsi tutto ciò che tende a rendere più difficile la discussione o fare sì che non si arrivi in porto.

Ma, giacchè la questione è stata posta, faccio osservare al senatore Carle che tutti quelli che hanno fatto leggi o procurato istituzioni riguardanti i matrimoni, hanno cercato di facilitarli; e noi stessi in questa legge abbiamo da parte nostra, per quanto si può, attenuate le difficoltà, diminuite le spese; perchè è giusto che particolarmente pel matrimonio civile, al quale noi oggi vogliamo dare credito, vi sieno le difficoltà minori possibili.

Ora, la combinazione proposta dal senatore Carle nei piccoli paesi, nei villaggi è di difficile attuazione, sarebbe solamente di facile esecuzione in una grande città. Ma noi dobbiamo fare leggi accessibili a tutti egualmente.

Invece il sistema del ministro è semplicissimo. Quegli che vuol fare il matrimonio religioso pensa da sé a quel che deve fare. Mentre che il matrimonio civile resta un atto unico, solo, che si fa in una sola volta in un solo giorno e non richiede queste complicazioni.

Quindi io, a parte quello che crederà di fare il ministro guardasigilli, raccomando al Senato di non complicare di più una questione già tanto complessa, introducendo un sistema che, dato lo stato di fatto delle autorità civili in Italia, sarebbe di difficile esecuzione.

Che anzi, se io avessi una qualunque speranza di farmi intendere dal ministro, lo pregherei di mantenere il suo progetto quale è, perchè altrimenti divagheremmo in una quantità

di progetti e di ipotesi, le quali, senza produrre sensibile miglioramento, non farebbero che protrarre questa discussione, che mi pare sia stata già lunga abbastanza.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo le dichiarazioni che io aveva fatto francamente speravo che l'onor. senatore Carle non avrebbe insistito nel suo emendamento. E dico, non avrebbe insistito perchè mi pare che anche a lui abbiano fatto impressione le condizioni di fatto che renderebbero impossibile l'applicazione del suo emendamento così come l'ha proposto.

Se noi ci potessimo intendere sul termine che deve intercedere fra la celebrazione del matrimonio civile e il matrimonio religioso, si risolverebbe ogni questione, e si allontanerebbe il sospetto che si voglia stabilire un termine per le pubblicazioni da farsi nell'ufficio dello stato civile. Ora dichiaro che non è assolutamente questo il concetto che mi ha guidato quando ho fatto la mia proposta.

Il concetto che mi ha guidato è questo: di tener conto delle condizioni di fatto nelle quali il nostro paese si trova per stabilire una disposizione di legge che possa sempre, ed in ogni luogo essere applicata; questo l'unico scopo. Quando stabiliamo un termine molto breve fra il matrimonio compiuto col rito religioso e il civile, sotto pena, se non si fa entro questo termine, di quelle comminatorie portate dalla legge, può essere sicuro il Senato che tutti si metteranno in regola prima, e quindi con questo si risponde anche alle obiezioni degli impedimenti, perchè è certo che quando gli sposi sanno di dover andare incontro a delle pene, si mettono in regola prima, perchè non vogliono correre il rischio di trovarsi poi nella condizione di non poter fare il matrimonio civile.

Io debbo poi dichiarare al mio amico il senatore Pierantoni che i dubbi che egli ha sollevato, per me non hanno fondamento; perchè è vero che in certi periodi la Chiesa non ammette nozze, ma sono le nozze solenni, i matrimoni semplici si celebrano sempre in ogni tempo. Dunque questa obiezione non regge.

Quanto al riferimento dei matrimoni che si fanno all'estero, le cose rimangono come sono, e questa legge non vi apporta nessuna modificazione.

Io credo che verrà un momento, e lo misuro da certi inconvenienti che si manifestano anche all'estero, in cui sarà, se non necessario, opportuno, adottare una qualche disposizione la quale regoli anche questa materia.

Ed io fin d'ora do affidamento al Senato che, se restorò a questo posto, mi preoccuperò di questa questione; anche perchè la popolazione italiana ha preso all'estero uno sviluppo grandissimo ed occorre ce ne occupiamo non solo dal lato economico, ma anche dal lato civile.

Quanto a quello che ha detto l'onor. Vitelleschi, e cioè che convenga meglio tener ferma la formola del primo articolo, io ho già dette le ragioni che mi hanno condotto ad accettare la formola proposta dal senatore Carle, perchè scientificamente più esatta, quando sia levato l'avverbio *immediatamente* nel primo alinea. E l'ho accettata anche perchè, come ho già dichiarato ieri, sono disposto, e prego il Senato a darmi il suo aiuto, a migliorare la forma anche di tutti gli altri articoli, che sono parte sostanziale della legge.

Quindi rinnovo la preghiera all'onor. Carle di non insistere più oltre nella sua proposta, sicuro come sono, che ci intenderemo quando discuteremo l'art. 2, e che riusciremo a raggiungere lo stesso fine che egli si propone col suo emendamento riguardante il numero dei giorni da concedersi.

CARLE. Una ulteriore resistenza sarebbe inopportuna dopo la buona volontà che è stata manifestata dall'onor. ministro. Non vi è nessuna necessità che l'emendamento sia accettato nella sua precisa forma; è sufficiente che lo spirito penetri anche nelle disposizioni introdotte dal disegno ministeriale. Comprendo anche io che quando un disegno è concepito sotto una certa forma non è forse bene di dargli così su due piedi un orientamento diverso, e ritiro la seconda parte del mio emendamento. Accetto poi di conferire coll'onor. ministro e mi auguro di poter addivenire con lui a qualche accordo, specie sull'articolo 2, dove si tratta di fissare l'intervallo minimo che deve esservi fra il matrimonio religioso e il civile, intervallo che deve essere tale da costringere gli sposi a pensare

prima a fare le pubblicazioni civili e a preoccuparsi degli impedimenti, che potrebbero esistere per il matrimonio civile.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione dell'articolo 1° proposto dal senatore Carle ed accettato dal Ministero, con le modificazioni accennate nel corso della discussione.

Lo rileggo :

Art. 1.

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo ».

(Dopo prova e controprova è approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno di domani alle ore 14 e 30:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta alle ore 18 e 30.

Llocuziate per la stampa H 18 maggio 1900 (ore 14.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche